



## **DISCIPLINARE TECNICO**

### **per la realizzazione delle recinzioni a protezione delle colture agrarie dal cinghiale nel Territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.**

#### **ART. 1 – FINALITA'**

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga garantisce e promuove, la conservazione e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.

Lo svolgimento delle pratiche agricole è funzionale alla conservazione ed alla tutela degli agro-ecosistemi che, in un'area protetta costituiscono habitat peculiari, importantissimi e caratterizzati da ricca e specifica diversità biologica.

L'Ente Parco tutela ed incentiva, pertanto, le attività agricole e zootecniche tradizionali, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della flora e della fauna protetta, degli equilibri naturali e del paesaggio.

Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono incidere negativamente sugli equilibri ecologici e compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat

Una delle finalità del Parco è, invece, l'applicazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia delle attività agricole.

Il presente Disciplinare Tecnico regola l'utilizzo delle recinzioni a protezione delle colture agrarie nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

#### **ART. 2 -NORME GENERALI**

Su tutto il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è vietata la costruzione, nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni rurali e di quelle accessorie alle attività agricole, purché realizzate secondo le tipologie ed i materiali previsti dal presente disciplinare.

Ai sensi del presente disciplinare, al fine di amonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente con il proseguimento delle attività agricole sostenibili, si ritiene ammissibile, nel territorio del parco, unicamente la recinzione di terreni destinati a colture agrarie per mezzo di strutture amovibili, quale misura di prevenzione volta specificamente a prevenire il verificarsi di danni da cinghiale, senza ostacolare lo spostamento sul territorio della restante fauna selvatica.

Considerata la finalità di protezione delle colture agrarie, non è ammessa in alcun modo la recinzione di incolti, pascoli, prati-pascoli e boschi (ad eccezione degli arboreti specializzati da frutto come i marroneti).

### ART. 3 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Si dispone che le recinzioni a protezione delle colture agrarie siano costituite esclusivamente dalle seguenti due tipologie:

1. recinzioni in rete metallica elettrosaldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 90 ad un massimo di cm 120.  
La rete, parzialmente interrata, ancorata al suolo con picchetti metallici, deve essere sorretta da pali in legno, di altezza variabile tra 150 e 180 cm, diametro min. 6-8 max. 10-12 cm, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila di 180 cm.  
Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali). Non sono ammesse reti che lungo il profilo superiore presentino punte o sporgenze.  
Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) e Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone.
2. recinzioni elettrificate mobili, alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate con fili lineari o in rete con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.

### ART. 4 - REQUISITI

Requisiti necessari per la realizzazione delle recinzioni sono:

- A. Conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e in particolare:
  - i soggetti che rientrano nella figura riconosciuta per Legge di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) e Giovane Imprenditore;
  - le Società di Persone o di Capitale e le Cooperative di Produzione Agricola e/o di Lavoro Agricolo Forestale, le Comunanze Agrarie, le Amministrazioni Separate o i loro Consorzi ;
  - tutti i soggetti individuati comunque come Imprenditori Agricoli.
- B. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni destinati a coltura e oggetto della recinzione, dati desumibili da idonea documentazione catastale

### ART. 5 - REGIME AUTORIZZATIVO

La realizzazione delle recinzioni secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra è sottoposta a regime autorizzativo (D.P.R. 5 giugno 1995). La richiesta di autorizzazione, effettuata in carta semplice può essere presentata a mano o spedita a mezzo corriere o con raccomandata A.R. agli uffici dell'Ente.

Il modello di richiesta di autorizzazione è disponibile presso le Sedi, i Punti Informativi del Parco ed i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco.

### ART. 6 - INCENTIVI

L'Ente Parco può prevedere contributi finalizzati al finanziamento delle opere di recinzione delle colture agrarie, purché realizzate nel rispetto del presente Disciplinare.

L'erogazione dei benefici avverrà, previa pubblicazione di appositi bandi, in base a graduatorie predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. domande presentate da i soggetti che rientrano nella figura riconosciuta per Legge di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) e Giovane Imprenditore, Società di Persone o di Capitale, Cooperative di Produzione Agricola e/o di Lavoro Agricolo Forestale, Comunanze Agrarie, Amministrazioni Separate o loro Consorzi;
2. coltivazioni biologiche;
3. domande di singoli per superfici agricole coltivate accorpate di maggiore estensione;
4. domande cumulative di recinzioni tra conduttori di fondi confinanti accorpabili;
5. domande per recinzioni in zone caratterizzate da maggiore incidenza dei danni;
6. domande per recinzione di colture di particolare pregio.

#### ART. 7 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si rimanda alla vigente normativa in materia in quanto applicabile.

Il Commissario Straordinario  
(dott. Arturo Diaconale)